

# **COMUNE DI ARENA PO**

## **Parere n. 2/2019**

**OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018**

La sottoscritta CLAUDIA GINGILLINI nominata Revisore unico con delibera del consiglio comunale n.46 del 28/11/2017 procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018.

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, completa dei relativi allegati, inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2018-2020

*RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1), gli enti di cui al comma 1) provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."*

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla deliberazione della Giunta Comunale

RILEVATO che i Responsabili di Servizio hanno rilasciato dichiarazione circa il mantenimento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018

RILEVATO che i Responsabili di Servizio hanno condotto un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrate e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui

CONSIDERATO che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguentemente alla reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2018

CONSIDERATO che tali reimputazioni comportano variazioni al bilancio di previsione 2018/2020

CONSIDERATO che il redigendo bilancio di previsione 2019/2021 dovrà contenere le conseguenti variazioni consistenti nell'iscrizione del fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del bilancio e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare nella parte della spesa del bilancio

ESAMINATO il riaccertamento che in questa sede viene proposto ed acquisita tra le proprie carte di lavoro la documentazione inerente

VERIFICATA la corretta riclassificazione dei residui nello stesso titolo

RILEVATO che dai controlli effettuati si è potuto verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi in quanto correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ancora da incassare/pagare, le ragioni della cancellazione dei residui attivi e passivi che non si ritiene più di dover incassare/pagare, le ragioni della reimputazione in esercizi successivi di residui passivi per cui è sopravvenuta una variazione relativa all'anno di esigibilità

CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 e 171 del D.Lgs 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di sua competenza, alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale qui esaminata avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018

Darfo Boario Terme, 08 febbraio 2019

Il Revisore Unico  
Claudia Contino Singillini

